



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Napoli, 12.12.2023

Ai Sigg.ri Sindaci, Commissari e Commissioni Straordinarie
dei Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Coordinatori degli Ambiti sociali
LORO SEDI


OGGETTO: Assistenza di base agli alunni in situazione di *handicap*. Competenze dell'Ente locale.

Nell'ambito della consueta attività di monitoraggio sugli Organi politici e burocratici degli Enti locali di quest'Area metropolitana e prendendo spunto, tra l'altro, dal contenuto di talune segnalazioni qui fatte pervenire anche da Amministratori straordinari di Comuni sottoposti alla gestione *pro tempore extra ordinem*, si è avuto modo di riscontrare la prassi, seguita da talune Amministrazioni, finalizzata a disporre e finanziare, con il ricorso all'impiego di voci di spesa gravanti sul bilancio municipale, servizi di assistenza "materiale" scolastica in favore di alunni in situazione di *handicap*.

Sul punto, nello spirito di leale e fattiva collaborazione interistituzionale e nell'ottica di evitare che i bilanci comunali possano gravarsi di impegni finanziari non attribuibili per competenza, si ritiene opportuno fornire agli Enti in indirizzo coordinate ermeneutiche, utili per la ricostruzione della complessa cornice legislativa di riferimento, al fine di scongiurare – si ribadisce – l'apposizione, in bilancio, di impegni di spesa destinati al finanziamento di servizi non rispondenti al dettato normativo di settore e, peraltro, forieri di potenziali profili di responsabilità erariale a carico sia dell'apparato burocratico comunale, che degli organi elettivi deputati alla loro direzione e controllo.

Com'è noto, infatti, l'assistenza scolastica agli alunni disabili trova il proprio riferimento normativo nella Legge n. 104/1992, quale forma specifica di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della citata disposizione legislativa, nonché nel D.P.R. n. 275/1999 e nel D.Lgs. n. 66/2017, essendo l'attività in parola – unitamente a quella educativa e didattica – parte fondamentale e interconnessa del processo d'integrazione scolastica, preordinata alla realizzazione del diritto allo studio garantito dall'art. 34 della Costituzione, nonché, sul piano sovranazionale, dall'art. 114 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 2 del Protocollo 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Inoltre, come chiarito nella nota n. 3390 del 30 novembre 2001 dal Ministro dell'Università e della Ricerca *pro tempore* (**all. 1**), l'attività in argomento è stato oggetto di apposito protocollo d'intesa siglato, in data 13 settembre 2001, dal predetto Dicastero con Anci, UPI, UNCEM e OO.SS.; protocollo, con il quale si è provveduto all'articolazione dell'attività in argomento su 2 (due) livelli di assistenza, attribuiti alla sfera di competenza di altrettanti attori istituzionali, e precisamente:





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

- l'assistenza di base, consistente “*nell'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse*” nonché nelle “*attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado*”, di esclusiva competenza dell'Amministrazione scolastica e da attuarsi per il tramite dell'impiego del personale ATA dipendente, inquadrato con profilo di collaboratore scolastico;
- l'assistenza specialistica, da riferirsi, di contro – secondo quanto successivamente precisato dal Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, adottato dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ad interventi educativi finalizzati al miglioramento dell'autonomia e alla comunicazione personale dell'alunno in situazione di *handicap*, di competenza degli Enti locali e da espletarsi attraverso l'impiego di personale qualificato.

Il riparto di siffatte competenze, così come sopra delineato, non ha subito sostanziali innovazioni neppure in occasione dell'entrata in vigore del surrichiamato D.Lgs. n. 66/2017, che – nel richiamare, all'art. 3, la distinzione tra i predetti livelli di assistenza – ha rinviato, per una più esatta individuazione delle attività assistenziali di competenza statale, al CCNL di categoria del personale ATA, il quale, anche nell'ipotesi di contratto per il triennio 2019-2021, sottoscritto il decorso 14 luglio 2023, ha confermato l'attribuzione delle attività di assistenza “materiale”, così come sopra definite, alla sfera di competenza del solo personale scolastico.


Ne consegue, pertanto, che non è possibile, allo stato, per l'Ente locale provvedere all'erogazione diretta e/o indiretta dei servizi di assistenza scolastica materiale (di base), assumendo in bilancio i relativi costi, pena l'indebita ed ingiustificata distrazione di risorse comunali dalle finalità istituzionali proprie dell'Ente medesimo.

Tanto si ritiene di dover rappresentare per ogni conseguente valutazione e quale utile contributo collaborativo interistituzionale.

Si ringrazia per la consueta attenzione.

IL PREFETTO
(Claudio Palomba)

ac/LUC



All. 1

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio IV

Prot. n. 3390

Roma, 30 novembre 2001

Oggetto: *assistenza di base agli alunni in situazione di handicap*

La presente nota, nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per i collaboratori scolastici.

Com'è noto, l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92.

Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all'interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell'Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.

Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica.

In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato, è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni con bisogni speciali, nell'ambito, tuttavia, delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale.

Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

Competenze dell'istituzione scolastica

Premesso che la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l'accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell'accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, *l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso*

dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili.

Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata.

Il dirigente scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

Competenze dell'Ente Locale

L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall' art. 13, comma 1, lettera A, della L. 104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali.

Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l'attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del d. lgs.112/98, lo strumento più efficace per un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit .

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92.

A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni.

Formazione

Negli ultimi anni il profilo del collaboratore scolastico è stato in parte ridisegnato in conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola dovuta all'autonomia scolastica ed anche in seguito al passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato. Pertanto, è necessario considerare anche la delicatezza dei compiti connessi all'assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive,

individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI).

Ciò potrà essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione in servizio del personale della scuola, anche in concorso con "reti territoriali" di scuole. Si auspica, infatti, che ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione contingente della presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio.

Il collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita a livello territoriale. Si ricorda, al proposito, che i collaboratori scolastici provenienti dagli enti locali possono far valere i titoli dei corsi di formazione già frequentati, anche per effetto di precedenti contratti, al fine di espletare la funzione aggiuntiva. D'altra parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione, il dirigente scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l'espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base.

I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti attingendo:

- alle risorse finanziarie previste dalla Direttiva 143 dell' 1/01/2001 sulla formazione;
- alle risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 e destinate all'handicap, già ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in base al numero degli alunni disabili, con nota n. 1370 del 9/11/2001 per un importo totale di L. 1.461.365.000 e finalizzate appositamente alla formazione dei collaboratori scolastici in relazione all'assistenza agli alunni disabili.

Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la quota parte del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e della strumentazione didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con la C.M 139 del 13/9/2001.

Al fine di garantire omogeneità degli obiettivi formativi, si allega un prospetto che indica possibili standard di competenza per un qualificato esercizio della funzione di assistenza agli alunni disabili che i direttori generali regionali potranno utilizzare per l'attivazione dei corsi nel territorio di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE - Silvana Riccio

ALLEGATI

A Scheda analitica sulla normativa
B Standard dei corsi di formazione
C Prospetto per regione del numero delle scuole con alunni disabil

SCHEDA A)

I riferimenti normativi

I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all'assistenza agli alunni portatori di handicap sono:

- **DPR n° 616, 24 Luglio 1977**, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica - Capo VI degli artt. 42 e 45;
- **legge 104/ 92 art.13** Comma 1: "*L'integrazione scolastica si realizza... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/ 1990...; Comma 3) Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.*"
- **d. lgs 112 del 31/03/98 art.139** comma 1 "*Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; ...c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio*";
- **Legge 124 del 3 maggio 1999**, art. 8: Trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, comma 2: "*il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.*"
- **D.M 23/7/99 Art. 7** Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: "*il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purchè previsti nel profilo statale*"
- **Legge 238 dell'8/11/2000** - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III art. 14
- **CCNL 1998/2001**. Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: "*l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale*"
- **Protocollo d'Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS del 13 Settembre 2000**; (art.2 punto B: "*L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31 tab. A Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica.*");
- **CCNI 1998-2001 art. 46** - Formazione specialistica "*Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 (L. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con un valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell'allegato 6 (tra cui "l'attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale") in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all'allegato 7.*";
- **Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001**, Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: "*ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori*"

di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale"

- **Ipotesi di accordo MPI - ARAN – OO.SS del 28/9/2001** (in corso di perfezionamento) . *"alla prima riga dell'ultimo capoverso del profilo del collaboratore scolastico (tabella D citata) è soppressa la parola "anche" .*
- **Intesa tra MIUR e le OO.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001** Punto 3: *"Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall'art.4 dell'ipotesi di accordo ARAN – OO.SS del 28/9/2001".*

SCHEDA B)

(elaborata da un gruppo tecnico di ispettori con competenze sull'handicap)

Profili di formazione dei collaboratori scolastici per il servizio di assistenza di base ad alunni in situazione di handicap.

Con "assistenza di base" si intende una serie di competenze utili a rendere possibile all'alunno disabile la vita a scuola, in relazione all'autonomia corporea, di movimento, di relazione.

La formazione prevista integra le competenze già presenti nel personale coinvolto e quindi non ha bisogno di essere "iniziale", ma di implementazione delle competenze già possedute.

Standard di formazione per l'"assistenza di base"(elaborato da un gruppo di ispettori)

a) DURATA

Tempo complessivo minimo 40 ore, suddivisibili, a titolo esemplificativo, in:

- congruo tempo per formazione d'aula;
- formazione in situazione: ogni collaboratore potrà essere impegnato anche in situazione di ricerca - azione nella sua scuola. Questa fase potrebbe prevedere anche il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti allo scopo di creare un clima di collaborazione già nella fase della formazione.

b) CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE

Competenze essenziali da acquisire:

- Puericoltura di base ed igiene; saper cambiare e pulire un bambino, saperlo vestire, saperlo muovere in situazione scolastica;
 - relazionalità; cioè il rapporto di cura alla persona svolto in una situazione relazionale positiva (benessere, attenzione, strategie di cura...);
 - individualizzazione degli interventi in relazione alle diverse tipologie di disabilità, con particolare attenzione al problema delle prestazioni ad alunni di sesso maschile e di sesso femminile in età adolescenziale.
 - prime nozioni di pronto soccorso. Informazioni essenziali di prima assistenza.

c) COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE AI FORMATORI

- *puericultura*: assistenti sociali, assistenti dei nidi, operatori sociali
- *relazionalità*: psicologi infantili, dirigenti scolastici e insegnanti particolarmente esperti

- *individualizzazione secondo le tipologie dell'handicap*: esperti del settore
- *prime nozioni di soccorso*: medici, infermieri

d) **ATTESTATO FINALE**

Potrà contenere, oltre al numero delle ore di formazione effettivamente svolte, anche i principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze acquisite da ciascun corsista e costituirà un credito professionale (art. 44 CCNI).

SCHEDA C)

Prospetto per regione del numero delle scuole con alunni disabili

**SCUOLE STATALI CON ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
ORGANICO DI FATTO - A.S. 2000-2001**

REGIONI	CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI					
	Totale	di cui Ist. comp.	con scuole materne con bambini in situazione di handicap		con scuole elementari con alunni in situazione di handicap	
			totale	di cui Ist. comp.	totale	di cui Ist. comp.
ABRUZZO	157	79	113	45	152	75
BASILICATA	110	76	70	42	102	68
CALABRIA	330	193	218	106	317	183
CAMPANIA	732	325	520	181	707	304
EMILIA ROMAGNA	314	193	175	105	308	188
FRIULI-VENEZIA G.	99	61	68	37	98	61
LAZIO	502	237	345	137	493	230
LIGURIA	114	36	82	22	111	34
LOMBARDIA	790	505	475	270	785	501
MARCHE	173	126	134	90	170	123
MOLISE	58	44	32	18	53	39
PIEMONTE	386	197	276	131	381	193
PUGLIA	434	155	363	118	423	145
SARDEGNA						

	229	137	171	90	223	131
SICILIA	747	447	519	268	716	418
TOSCANA	296	164	229	112	289	158
UMBRIA	88	42	60	20	83	37
VENETO	420	259	232	117	413	254
Totale complessivo	5.979	3.276	4.082	1.909	5.824	3.142

SCUOLE MEDIE E ISTITUTI COMPRENSIVI				
REGIONI	Totale	di cui Ist. comp.	con scuole con alunni in situazione di handicap	
			Totale	di cui Ist. comp.
ABRUZZO	136	79	130	75
BASILICATA	95	76	84	68
CALABRIA	293	186	271	170
CAMPANIA	600	322	544	298
EMILIA ROMAGNA	267	193	259	187
FRIULI-VENEZIA G.	99	62	94	61
LAZIO	387	237	379	232
LIGURIA	89	36	88	36
LOMBARDIA	657	505	642	493
MARCHE	142	126	134	119
MOLISE	50	44	43	37
PIEMONTE	306	197	292	186
PUGLIA	380	156	364	145
SARDEGNA	211	137	206	134
SICILIA	548	418	532	405
TOSCANA	245	164	237	158
UMBRIA	75	41	71	38
VENETO	359	259	348	255
Totale complessivo	4.939	3.238	4.718	3.097

SCUOLE E ISTITUTI SUPERIORI					
REGIONI	Totale scuole	Scuole rilevate	di cui Ist. comp	Scuole rilevate con studenti in situazione di handicap	
				totale	di cui Ist.sup.
ABRUZZO	91	88	19	68	19
BASILICATA	54	41	14	30	14
CALABRIA	181	117	16	80	14

CAMPANIA	364	195	19	117	15
EMILIA ROMAGNA	177	161	45	123	40
FRIULI-VENEZIA G.	68	63	24	43	22
LAZIO	310	212	13	135	11
LIGURIA	74	59	5	44	4
LOMBARDIA	369	297	43	197	37
MARCHE	95	77	13	50	10
MOLISE	31	24	8	15	7
PIEMONTE	201	165	24	115	22
PUGLIA	273	221	32	142	27
SARDEGNA	135	97	5	73	4
SICILIA	318	236	41	160	33
TOSCANA	188	180	61	135	56
UMBRIA	60	48	11	30	10
VENETO	231	227	46	146	34
Totale complessivo	3.220	2.508	439	1.703	379